

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 11384	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si provvisoriale				
Altro: -				
<b>Quantum:</b> quattro mesi di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Ravenna in data 7 giugno 2012 condanna, a quattro mesi di reclusione e con condanna di entrambi gli imputati e dei responsabili civili fra loro in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisoriale, nonché alla refusione delle spese di giustizia.				
2°Grado: Corte d'appello di Bologna, 3 Sezione penale, in data 8 ottobre 2014, di confermava del giudizio di primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Operando presso due vasche ex decantazione acque procedeva assieme ad altri operai alla bonifica e allo smantellamento di una passerella in metallo posizionata sopra una delle dette vasche; dopo aver tagliato i bulloni di ferro che fissavano la passerella, si spostava all'interno della vasca per verificare il motivo per cui il manufatto non si spostava, ma improvvisamente la passerella si inclinava e cadeva, rovinandogli addosso e provocandogli lesioni guaribili oltre il quarantesimo giorno.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all'interno del processo produttivo di un'impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma terzo, del D.Lgs. n. 81 del 2008; b) nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale (in tal senso vds. la recente Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015, Marzano, Rv. 263150).
--

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso presentato e condanna al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili.	

**Note**

Avuto riguardo a quanto comunicato dalle parti con le note in atti circa l'avvenuto, integrale risarcimento delle parti civili e la revoca della loro costituzione in giudizio, vanno revocate le statuizioni civili precedentemente adottate, essendosi estinto il rapporto processuale su cui esse si fondavano.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**